

Settore energetico. Dopo la sentenza della Commissione provinciale tributaria di Reggio Emilia

Robin tax, la difficile partita dei rimborsi

Antonio Iorio

■ La decisione 217/3/2015 della Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) di applicare a tutti i casi ancora pendenti la pronuncia di incostituzionalità sulla Robin Tax resa dalla Corte costituzionale (sentenza 10/2015), comporta importanti conseguenze per i soggetti potenzialmente interessati. Va da sé, ovviamente, che il tutto è subordinato a un analogo orientamento da parte di altri giudici, presso cui sono pendenti situazioni similari, e soprattutto nei gradi successivi del giudizio.

La Corte costituzionale e l'agenzia delle Entrate

Secondo la motivazione contenuta nella sentenza della Corte costituzionale (ma non riproposta nel dispositivo in base all'interpretazione resa dalla Commissione di Reggio Emilia) gli effetti della dichiarazione di illegittimità costituzionale, nello specifico, per una serie di ragioni, decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione sulla «Gazzetta Ufficiale», avvenuta l'11 febbraio scorso. Ne consegue che tutto ciò che è avvenuto in passato, anche in pendenza di giudizio (come nel caso affrontato dai giudici reggiani), non ne beneficerebbe.

In sostanza, secondo l'interpretazione contenuta nella motivazione della sentenza della Corte, fatta propria dall'agenzia delle Entrate con la circolare 18/E del 2015, non si applica più l'im-

posizione (maggiorazione Ires) dal 12 febbraio 2015 (giorno successivo alla pubblicazione della sentenza). Infatti, secondo l'agenzia delle Entrate, i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sono tenuti, per il periodo d'imposta 2014, al versamento del saldo entro la scadenza naturale della Robin Tax, prevista in via ordinaria il 16 del mese di giugno 2015, compreso l'obbligo di versamento degli acconti dovuti nel corso dell'anno 2014. I medesimi soggetti non sono, invece, assoggettati alla maggiorazione Ires per il periodo d'imposta 2015. Coloro, invece, il cui esercizio sociale non è coincidente con l'anno solare non saranno assoggettati alla maggiorazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 12 febbraio 2015.

L'interpretazione della Ctp di Reggio Emilia

Secondo la differente interpretazione della Ctp di Reggio Emilia, dal dispositivo della sentenza della Consulta in realtà non si desumerebbe una riduzione temporale, in quanto esso si limita a sancire l'incostituzionalità dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla «Gazzetta Ufficiale», con l'inclusione quindi dei rapporti pendenti e con il solo limite di quelli esauriti.

Seguendo questo orientamento, certamente destinato a essere esaminato nei successivi gradi di giudizio (in quanto verrà valutato alla luce di quanto indicato nella motivazione

della sentenza della Consulta), fatta eccezione per i rapporti cosiddetti esauriti, cioè a dire insuscettibili di richieste di rimborso ovvero divenuti definitivi per sentenza passata in giudicato, tutti gli altri potrebbero rientrarvi.

I termini per il rimborso

Poiché si tratta di una maggiorazione Ires, ai fini del rimborso dovrebbe trovare applicazione l'ordinaria regola del termine di 48 mesi dalla scadenza del versamento. In alternativa, seguendo le indicazioni della citata circolare, le eccedenze di imposta degli anni precedenti (in quanto non dovute) potrebbero essere compensate orizzontalmente ovvero cedute alla consolidante. Va da sé che queste ultime due soluzioni sono rischiose, rispetto alla richiesta di rimborso, perché esporrebbero il contribuente a rettifiche e quindi a sanzioni.

Sarebbero poi certamente inclusi tutti i procedimenti pendenti scaturiti a seguito di istanze di rimborso negate dall'amministrazione finanziaria. Ne consegue che, in assenza di pronuncia di primo grado ovvero di procedimento già pendente nel grado di appello, sarà opportuno depositare una memoria al giudice illustrando le ragioni dell'orientamento della Ctp di Reggio Emilia. Se invece vi è stata sentenza sfavorevole non impugnata, il rapporto deve intendersi esaurito e non può essere preteso più nulla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



L'IDENTIKIT

Che cos'è

■ La norma prevedeva, per determinate categorie di contribuenti che operano nel settore petrolifero ed energetico, l'applicazione di un'addizionale all'Ires, la cosiddetta Robin tax, con un'aliquota del 5,5%, elevata al 6,5%, ulteriormente aumentata – per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010 – di 4 punti percentuali. L'addizionale era finalizzata a colpire il conseguimento di "sovra-profitti" da parte delle aziende energetiche e petrolifere, determinati dalla crescita speculativa delle quotazioni delle materie prime, con lo scopo di perseguire finalità solidaristiche

Soggetti interessati

■ L'addizionale Robin tax colpiva determinate categorie di contribuenti operanti nel settore petrolifero ed energetico e secondo le ultime modifiche, interessava le imprese con volume di ricavi superiore a 3 milioni di

euro e un reddito imponibile superiore a 300mila euro, nel periodo d'imposta precedente. L'addizionale può essere considerata alla stregua di una mera maggiorazione dell'aliquota Ires ordinaria da calcolare sulla medesima base imponibile. È in ogni caso autonoma rispetto all'Ires e pertanto si potevano generare saldi a credito da compensare orizzontalmente con altri tributi (Ires compresa)

La Corte costituzionale

■ La Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (ordinanza 9/2011) riteneva rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della Robin tax. La Consulta (sentenza 10/2015) dichiarava l'incostituzionalità della disposizione a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla «Gazzetta Ufficiale». Nella motivazione, si concludeva nel circoscrivere temporalmente gli effetti della

pronuncia per una serie di ragioni. La sentenza prevedeva così solo per il futuro la rimozione della disposizione costituzionalmente illegittima. Tale previsione, di fatto, rappresentava un'eccezione al principio generale della retroattività delle pronunce dalla stessa rese, con il solo limite dei rapporti esauriti

La Ctp di Reggio Emilia

■ Con la sentenza 217/3/2015 viene evidenziato che dalla lettura del dispositivo, differentemente da quanto desumibile dalla motivazione della pronuncia, discende l'applicazione anche alle fattispecie ancora pendenti. Vengono citate alcune sentenze in cui la Consulta, volendo circoscrivere la portata dell'incostituzionalità della norma, aveva utilizzato una formula differente da quella "ordinaria" presente invece nella circostanza. Il contrasto del contenuto del dispositivo rispetto alla motivazione va risolto a favore del primo